

Numero
1415

sl

0

Bellinzona
20 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax+41 91 814 44 35
e-mailcan@ti.ch
webwww.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consiglio degli Stati
Commissione degli affari giuridici
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
info.strafrecht@bj.admin.ch*

Procedura di consultazione relativa alla modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Nessun termine di prescrizione per chi ha commesso un reato grave – Imprescrittibilità dell'assassinio)

Signore e signori Consiglieri agli Stati,

abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, concernente l'introduzione nel Codice penale e nel Codice penale militare dell'imprescrittibilità del reato di assassinio. Le modifiche proposte, unitamente al relativo rapporto esplicativo, sono state da noi esaminate in collaborazione con i servizi interessati, in particolare le autorità penali.

Ai fini dell'attuazione di un'iniziativa cantonale del Canton San Gallo, a cui il Parlamento federale ha deciso di dare seguito con voto di stretta misura dopo un dibattito controverso, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-CS) ha approvato un progetto preliminare concernente una modifica del Codice penale e del Codice penale militare che intende inserire l'assassinio (art. 112 CP) nell'elenco dei reati imprescrittibili (modifica dell'art. 101 cpv. 1 lett. f e cpv. 3 CP, rispettivamente dell'art. 59 cpv. 1 lett. f e cpv. 3 CPM). L'attuale termine di prescrizione è in entrambi i casi, di 30 anni.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Premessa generale

L'articolo 101 del Codice penale disciplina l'imprescrittibilità dei reati elencati sia per quanto riguarda l'azione penale tanto per quanto attiene all'esecuzione della pena. Benché entrambe si fondano sul presupposto che la pretesa punitiva dello Stato si affievolisca sino a scomparire quando sia decorso un determinato periodo di tempo, i due istituti sono tra loro concettualmente differenziati.

La prescrizione dell'azione penale si basa sull'idea che la risposta sanzionatoria a un reato, verificatosi a una certa distanza di tempo, perda le sue ragioni sul piano della prevenzione generale, l'oblio rendendo inutile l'accertamento delle responsabilità. La cosiddetta prescrizione della pena si fonda invece sull'idea che sia incongruo fare eseguire una pena nel caso in cui dalla pronuncia del provvedimento di condanna - o dalla sottrazione volontaria dell'autore all'esecuzione della pena - sia decorso un determinato periodo di tempo.

La prescrizione dell'azione penale (o del reato) è un istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi molto tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di una tutela giuridica penale, e questo anche nell'ottica della funzione socialmente rieducativa della pena. Con il passare del tempo è inoltre sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo discarico. La prescrizione funge inoltre da stimolo in modo che l'azione dello Stato contro i reati sia rapida, puntuale ed efficiente, seguendo un'azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo (cosiddetto "fair trial").

Secondo l'articolo 97 CP, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena massima che può essere comminata. La prescrizione non equivale a un'assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l'imputato possono sembrare uguali in ragione della presunzione d'innocenza, e nemmeno a una condanna in quanto non viene formulato il corrispondente verdetto di condanna da parte del giudice.

Proposta di imprescrittibilità dell'assassinio (art. 112 CP)

Lo scrivente Consiglio di Stato non condivide la proposta di rendere imprescrittibile il reato di assassinio sostanzialmente per i seguenti motivi:

- Inizialmente, il diritto svizzero non conosceva il concetto di imprescrittibilità. Gli sviluppi del diritto internazionale hanno fatto sì che il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e alcuni crimini terroristici non fossero soggetti a prescrizione. In seguito ad un'iniziativa popolare sono stati pure aggiunti diversi reati commessi contro i minori di 12 anni (v. elenco all'art. 101 CP). L'introduzione dell'imprescrittibilità di alcuni reati commessi contro i minori di 12 anni ha però portato a uno squilibrio nel sistema: laddove solo alcuni reati particolarmente gravi commessi contro un gran numero di vittime erano imprescrittibili, il legislatore è stato costretto a rendere imprescrittibili anche reati certamente gravi, ma la cui gravità non era paragonabile al genocidio, ai crimini contro l'umanità o ai crimini di guerra. Questo ha portato a delle incongruenze, in quanto un reato sessuale commesso contro un infante non è soggetto a prescrizione, mentre l'omicidio dello stesso bambino sì.
- Il reato di assassinio, pur grave e odioso che sia, rimane un reato singolo, e non collettivo. Il ragionamento che ha prevalso al momento della creazione dell'ordinamento giuridico svizzero in materia di prescrizione penale non ha perso nulla del suo valore. E del resto illusorio immaginare che sia possibile svolgere delle

indagini efficaci su reati commessi diversi decenni prima. Più il tempo passa, meno affidabili sono le prove (segnatamente quelle soggettive come quelle testimoniali) e maggiore è il rischio di errore. Nel caso dell'assassinio, sono per di più rarissimi i criminali che sono riusciti a scampare ad una punizione a causa della prescrizione. Il periodo di 30 anni sembra sufficiente per permettere alla giustizia di esercitare nelle giuste condizioni. In altre parole, se non si arriva a trovare e punire un colpevole nei primi 30 anni dopo il fatto, molto difficilmente lo si potrà fare dopo. Ciò depone, a nostro avviso, a favore dello "statu quo" e a respingere quindi la modifica posta in consultazione.

Prescrizione di altri reati gravi nel CP

Ribadito che per quanto riguarda il reato di assassinio non si reputa necessario intervenire attraverso modifiche legislative, la scrivente Autorità condivide invece l'opinione dei Procuratori pubblici del Canton Ticino e del Canton Ginevra nonché della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia secondo i quali occorrerebbe piuttosto prolungare l'attuale termine di prescrizione di 15 anni previsto per l'omicidio intenzionale (art. 111 CP), divenuto oggi troppo breve, visti gli sviluppi tecnici in termini di mezzi di prova, con particolare riferimento alle analisi del DNA. Se gli autori del progetto preliminare qui in esame considerano scioccante che l'assassino sfugga alla punizione 30 anni dopo il fatto, altrettanto si può dire dell'omicidio intenzionale per il quale questa possibilità si verifica dopo soli 15 anni. Dopotutto, in entrambi i casi, di tratta di un'uccisione volontaria di una persona, per la quale è la sola aggravante della mancanza di scrupolo a fare la differenza. Per questo reato e per altri reati particolarmente gravi del Codice penale, come la violenza carnale, si invitano pertanto le Autorità federali a considerare la possibilità di un'estensione dei termini di prescrizione attualmente in vigore (art. 97 al. 1 lett. b CP).

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri agli Stati, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet